

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 05 / 2006

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi giusta decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 28/2/2005, con la quale sono state determinate le tariffe di pertinenza dell'Autorità portuale di Brindisi da applicarsi al traffico delle navi traghetto e da crociera;

VISTA altresì l'ordinanza n. 7 in data 28/10/2005 con la quale l'entrata in vigore della suddetta ordinanza era stata posticipata sino alla data di affidamento dei servizi di vigilanza e controllo in materia di security portuale e del servizio di interesse generale di trasporto terrestre passeggeri e bagagli, ripristinando al contempo le tariffe fino ad allora vigenti di cui all'ordinanza n. 1/1999;

CONSIDERATO che a seguito di regolari procedure di gara ad evidenza pubblica entrambi i suddetti servizi sono stati affidati rispettivamente alla ATI Sicurpol s.r.l. - Vigilanza Italpol s.r.l. dal 1/2/2006 ed all'ATI Miccolis s.p.a. - S.T.P. s.p.a. dal 20/3/2006;

VISTI a tal proposito i propri decreti n. 6 del 13/1/2006 e n. 49 del 21/3/2006 di aggiudicazione definitiva degli appalti sopra specificati;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, appare opportuno procedere all'emanazione e quindi all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 7/2005 e delle tariffe in essa contenute, che riassumono ed esauriscono ogni e qualsiasi diritto gravante sui passeggeri ed automezzi imbarcati e sbarcati;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

Determinazione delle tariffe

A far data dal 21 marzo 2006 entrano in vigore le tariffe relative ai passeggeri, TIR ed automezzi imbarcati e sbarcati così come specificate nell'ordinanza n. 1 del 28/02/2005 e che di seguito si riportano:

- Euro 1,75 per ogni passeggero imbarcato e sbarcato;
- Euro 2,50 per ogni TIR e camion imbarcato e sbarcato;
- Euro 0,75 per ogni autovettura imbarcata o sbarcata ;
- Euro 2,00 per ogni pullman imbarcato o sbarcato;
- Euro 2,50 per passeggeri di navi da crociera che imbarcano e/o sbarcano nel porto;
- Euro 1,50 per passeggeri di navi da crociera in transito.



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

Con decorrenza dalla medesima data, è abrogata l'ordinanza n. 7/2005 in data 28 ottobre 2005.

Art. 2

Pubblicizzazione dell'ordinanza

È fatto obbligo ai rappresentanti ex lege 135/1977 nonché alle agenzie di vendita dei biglietti di esporre al pubblico in modo evidente copia della presente ordinanza ai fini della presa di conoscenza da parte degli interessati.

Art. 3

Comunicazione dei dati

Nelle more della fissazione di modalità di rilevazione dei dati sul traffico associate al sistema di security portuale, i rappresentanti ex lege n. 135/1977 dei vettori marittimi devono comunicare all'Autorità portuale – che provvederà all'emanazione della relativa fattura – i dati di traffico relativo alle navi traghetto e da crociera raccomandate entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello cui i dati ineriscono. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo fax. Oltre tale termine, saranno utilizzati i dati rilevati presso la Capitaneria di Porto e/o l'Avvisatore marittimo.

Art. 4

Fatturazione

I rappresentanti ex lege n. 135/1977 dei vettori marittimi dovranno versare all'Autorità portuale di Brindisi gli importi riportati nella fattura di cui al precedente art. 2 entro 30 giorni dalla data della fattura. In mancanza, ferma restando ogni azione a tutela del credito, l'Autorità portuale applicherà all'importo il tasso di interesse legale per i giorni di effettivo ritardo.

Art. 5

Disposizioni finali

La presente ordinanza è trasmessa agli Organi di Polizia Tributaria competenti, ai fini della corretta e trasparente applicazione dei diritti portuali di cui al precedente art. 1.

Brindisi, 21 marzo 2006



IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI